

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 art. 33

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.

(BUR n. 94 dell'11 settembre 2001) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 12 dicembre 2008, n. 40, 6 aprile 2011, n. 11 e 5 luglio 2017, n. 29)

OMISSIS

Art. 33

(Categoria di documenti sottratti all'accesso)

1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento 45 43 L' art. 24, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 aggiunge le parole "o stabilmente detenuti". 44 Comma sostituito dall' art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge." 45 L' art. 25, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce le parole "esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento" con le parole "esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento". all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti: a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psicoattitudinali, alla salute, alle condizioni psicofisiche; b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati; c) accertamenti medicolegali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale; d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa; e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente; f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psicofisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione; g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio; h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia; i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si

appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie; m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza; n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti; o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima; p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione; q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.

2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate.

46 3. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.

46 Comma sostituito dall' art. 25, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi.".

4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.

6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5